n. 31050 Sentenza/Ordinanza n. 139/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore Presidente relatore

Gabriele Vinciguerra Giudice

Laura De Rentiis Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

E ORDINANZA DI SOSPENSIONE

nel giudizio iscritto al n. 31050 del registro di Segreteria nei confronti di:

NAVONI BARBARA, nata a Rho (MI) il 26.01.1976 e residente in Vittuone (MI) Via San Martino n.8, C.F.NVNBBR76A66H264V, elettivamente domiciliata in Bareggio (MI), Via Gran Sasso n.49, presso lo studio dell'Avv. Davide Tempesta (TMPDVD72P04F205V, fax 0236688346, davide.tempesta@milano.pecavvocati.it) che la rappresenta e difende, in virtù del mandato in atti;

richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l'udienza per la trattazione del giudizio;

data per letta su consenso delle parti costituite, nell'odierna udienza del 16.9.2026, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore, nonché udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale dr.Francesco Foggia e dell'avv. Davide Tempesta per la convenuta;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639 e la legge n.1 del 2026; visto il d.lgs. 26.8.2016 n.174.

FATTO

1. Con atto di citazione del 18.2.2026 la Procura attrice conveniva innanzi a questa Corte Navoni Barbara, dipendente del Comune di Vittuone addetta alle certificazioni di stato civile all'epoca dei fatti, esponendo quanto segue:

a) che in data 10 marzo 2025, era pervenuto alla Procura contabile della Lombardia notizia del fatto che il Comune di Vittuone era stato convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Milano dalla sig.ra Sara Mainenti e dai suoi genitori, perché fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 85.153,54, scaturiti dalla dichiarata nullità del matrimonio civile contratto da essa ricorrente con il sig. Luca Tebano, a causa dello stato coniugato di quest'ultimo non risultante dalle certificazioni di stato civile del Comune di Vittuone [doc.1 Procura];

b) che dall'istruttoria svolta dalla Procura era emerso che, in data 23 settembre 2003, il sig. Luca Tebano, residente in Vittuone, aveva contratto matrimonio civile con la sig.ra Beatrice Cecilia Fata, anch'ella residente in Vittuone, e che lo stesso entrava in crisi e che, in data 27 febbraio 2013, il Tribunale civile di Milano aveva comunicato al Comune di Vittuone che era stata pubblicata, in data 3 marzo 2011, la sentenza di *separazione* dei coniugi [doc.2];

c) che malgrado la chiarezza della comunicazione pervenuta dal Tribunale di Milano, lo stesso 27 febbraio 2013, l'allora Ufficiale di Stato civile del Comune di Vittuone, Barbara Navoni, aveva apposto sull'atto di matrimonio la seguente annotazione: "*Con sentenza del Tribunale di Milano n. 2941/2011 in data 02/02/2011 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio cui si riferisce l'atto controscritto*" [doc.3

Procura];

d) che, in data 22 marzo 2017, il Comune di Corsico, città di residenza della sig.ra Sara Mainenti, aveva domandato al Comune di Vittuone, città di residenza del sig. Luca Tebano, di voler eseguire le pubblicazioni prescritte per la celebrazione del matrimonio che essi nubendi intendevano contrarre nel Comune di Torrazza Coste [doc.4] e che tale richiesta di pubblicazioni era stata preceduta dalla richiesta del 22 febbraio 2017 dell'Ufficiale di Stato civile indirizzata dal Comune di Corsico al Comune di Vittuone di ricevere copia integrale dell'atto di matrimonio di Luca Tebano con Beatrice Fata [doc.5], richiesta alla quale il Comune di Vittuone aveva risposto con l'atto già erroneamente annotato [doc.3];

e) che solo in data 9 marzo 2018, a matrimonio Mainenti-Tebano ormai avvenuto, il Comune di Vittuone, in persona dell'Ufficiale di Stato civile, Anna Lucia Chiesa, aveva corretto l'annotazione sull'atto di matrimonio del sig. Luca Tebano, dando comunicazione, come per legge, anche ai diretti interessati, del fatto che: "*Ai sensi dell'art. 98, c. 1, del D.P.R. n. 396/2000, l'annotazione sopra scritta, viene corretta nel senso che dove è scritto 'è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio' deve leggersi e intendersi: 'è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi*'" [doc.6];

f) che, dalle successive annotazioni apposte sullo stesso atto di matrimonio, la Procura aveva appreso con chiarezza che i sig.ri Tebano e Fata, raggiunti dalla comunicazione, avevano provveduto, dopo alcuni mesi, ad adire il Tribunale di Milano per sentire effettivamente sciogliere gli effetti civili del proprio matrimonio, così in tal senso ottenendo tale risultato in data 11 settembre 2019 [doc.7];

g) che quest'ultimo effettivo scioglimento del primo matrimonio non aveva evitato al sig. Tebano ripercussioni negative anche sulle seconde nozze in quanto

il Tribunale di Milano, IX Sezione, aveva dichiarato, con sentenza 15 marzo 2019 n. 2535, la nullità del matrimonio contratto tra Luca Tebano e Sara Mainenti [doc.1];

h) che, a fronte di tali fatti, circa quattro anni dopo, in data 8 marzo 2023, il Comune di Vittuone era stato raggiunto da istanza risarcitoria della sig.ra Sara Mainenti e dei propri genitori, i quali avevano domandato ristoro per il danno procurato dal Comune con le proprie errate annotazioni e informazioni dello Stato civile [doc.8];

i) che ne era seguito ricorso *ex* art. 281-*decies* ss. c.p.c. ai danni del Comune di Vittuone, con il quale era formulata domanda di condanna al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali [doc.9];

j) che con delibera di Giunta comunale del 3 giugno 2025, tuttavia, era stato ratificato l'accordo stragiudiziale raggiunto dai procuratori dei ricorrenti e l'amministrazione, chiudendo la lite con la corresponsione da parte del Comune di Vittuone ai ricorrenti della somma complessiva di euro 33.000,00 [doc.10], somma poi corrisposta a Mainenti Sara in data 10 giugno 2025, giusta mandato al tesoriere n. 2046 di pari importo [doc.12];

k) che tale condotta ascrivibile alla convenuta, senza alcun contributo concausale del Tebano e del Comune di Corsico come eccepito dalla convenuta in istruttoria, era frutto, in assenza di complesse scelte discrezionali e a fronte di semplice attività materiale, di colpa grave della Navoni anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, come integrata dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1, l. n. 1/2026, ravvisandosi nella suddetta condotta "*la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento*";

l) che non era applicabile al caso di specie l'esimente speciale di cui all'art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 (cd. "scudo erariale"), in quanto la condotta illecita produttiva di danno erariale era stata posta in essere dalla convenuta in data ampiamente precedente all'entrata in vigore di tale norma e, precisamente, nell'anno 2013, mentre la norma speciale invocata dalla convenuta con le proprie deduzioni, per espressa previsione, si applica limitatamente ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2025;

m) che le deduzioni sviluppate dalla difesa della sig.ra Navoni in riscontro al notificato invito non erano risultate idonee a superare la prospettazione accusatoria.

Tutto ciò premesso, la Procura chiedeva la condanna della convenuta, per danno patrimoniale indiretto derivante dall'esborso in sede transattiva di euro 33.000,00 sostenuto dal Comune di Vittuone per chiudere il contenzioso con la sig.ra Sara Mainenti e familiari.

2. Si costituiva la sig.ra Barbara Navoni difesa dall'avv. Davide Tempesta, eccependo quanto segue:

a) la prescrizione dell'azione erariale a fronte di fatti del 2013;

b) l'applicazione dell'art.21, d.l. n.76 del 2020;

c) l'assenza di colpa grave nei fatti suddetti, a fronte sia della negligente condotta sia del Sig. Tebano Luca che, conscio di essersi separato giudizialmente in data 2011, aveva dichiarato "erroneamente e/o dolosamente" di essere libero di stato al momento della richiesta delle pubblicazioni del secondo matrimonio (doc.3 difesa), sia della funzionaria del Comune di Corsico che, ricevendo un atto di matrimonio con l'unica annotazione dello scioglimento del matrimonio del Sig. Tebano, non aveva verificato come mai non vi fosse la annotazione della

precedente separazione dei coniugi;

d) che, comunque, a fronte del contestato danno indiretto da previa transazione civile (per 33.000 euro) con il Comune di Vittuone dopo un'azione risarcitoria (per 85.153 euro) alla quale la Navoni non aveva partecipato in quanto non evocata, il danno lamentato in sede civile dalle parti ricorrenti non solo non aveva, in gran parte, riscontro probatorio, ma avrebbe necessitato, in ogni caso, di ulteriori approfondimenti da eseguirsi con CTU medico-legali sulle persone dei presunti danneggiati (doc. 5, 6 e 7 difesa); in ogni caso la transazione, a cui non aveva parimenti partecipato, non era congrua ed era stata frutto di scelta esclusiva del Comune a fronte di pretesa non fondata delle attrici private;

e) che, in ogni caso, la condanna non poteva essere superiore al 30% del danno contestato alla luce del sopravvenuto testo delal l. n.1 del 2026.

Ciò esposto, la difesa chiedeva il rigetto della pretesa attorea e, in via gradata, una condanna nei limiti fissati dalla legge n.1 del 2026 citata.

3. All'udienza del 16.9.2026, udita con richiamo agli atti processuali (su consenso delle parti) la relazione del presidente relatore, le parti sviluppavano i rispettivi argomenti, quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La questione sottoposta al collegio concerne una ipotesi di danno patrimoniale indiretto di euro 33.000 nascente dall'esborso in sede transattiva di detto importo sostenuto dal Comune di Vittuone per chiudere il contenzioso con la sig.ra Sara Mainenti e familiari a seguito della negligente condotta della convenuta Barbara Navoni sunteggiata nella parte in fatto.

2. I fatti nella loro materialità non sono contestati dalla difesa della convenuta e risultano documentalmente tutti provati dalla parte attrice. Ciò che

residua in capo alla Corte è dunque la valutazione della loro ricaduta giuridica.

3. La preliminare eccezione di prescrizione è palesemente infondata a fronte di un danno perfezionatosi nel giugno 2025 a seguito dell'esborso transattivo a carico del Comune di Vittuone, poi comunicato alla attrice Procura.

4. Venendo al merito, risulta evidente la colpa grave della convenuta nell'aver annotato nell'atto matrimoniale di cui è causa "*Con sentenza del Tribunale di Milano n. 2941/2011 in data 02/02/2011 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio cui si riferisce l'atto controscritto*" [doc.3 Procura] in luogo *della separazione personale dei coniugi*.

La valenza di fede pubblica e la rilevanza esterna, giuridica e quasi "esistenziale", di annotazioni sullo stato giuridico di "separato" o "divorziato" in capo ad un qualsiasi cittadino impongono ad ogni funzionario pubblico una particolare attenzione nelle annotazioni nei pubblici registri e negli atti rilasciati a cittadini e ad altre amministrazioni.

L'errore, come ben rimarcato dalla Procura, è palesemente frutto, in assenza di complesse scelte discrezionali e a fronte di semplice attività materiale (recepimento di una chiarissima sentenza di separazione nei registri ed atti pubblici), di colpa grave della Navoni anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, come integrata dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1, l. n. 1/2026, ravvisandosi nella suddetta condotta sia "*la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili",* sia *"il travisamento del fatto",* sia *"l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento"*. La condotta *de qua* è ben collocabile in tutte e tre le tipizzate categorie.

Non applicabile al caso di specie è poi l'esimente speciale di cui all'art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 (c.d. "scudo erariale") invocata dalla difesa, in quanto

la condotta illecita produttiva di danno erariale è stata posta in essere dalla convenuta in data ampiamente precedente all'entrata in vigore di tale norma e, precisamente, nell'anno 2013, mentre la norma speciale, per espressa previsione, si applica limitatamente ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2025.

In ordine alla doglianza circa la mancata partecipazione della Navoni alla preliminare fase "civilistica" della vicenda (giudizio poi chiusosi in sede transattiva), la circostanza è legittimo frutto dell'attuale quadro normativo che non prevede (se non per i sanitari ex legge Gelli-Bianco n.24 del 2017) la obbligatoria presenza degli obbligati solidali (ex art.28 cost e ex artt.22 ss.d.P.R. n.3 del 1957) in giudizi civili e chiusure transattive intraprese da cittadini danneggiati contro la sola P.A. (e non verso il coobbligato solidale-dipendente) per danni arrecati a terzi da dipendenti pubblici, che così non possono esprimere la propria linea difensiva in sede civile o in sede transattiva.

Tale innegabilmente iniqua lacuna normativa, ostativa ad una iniziale e piena difesa del coobbligato dipendente, non lede però il diritto alla difesa, in quanto l'interessato lavoratore, in sede giuscontabile, a fronte del contestato danno patrimoniale indiretto, ben può far valere pienamente i propri argomenti difensivi innanzi a questa Corte, che non patisce alcun vincolo assoluto dalle risultanze civili (o penali o disciplinari), che deve autonomamente rivalutare alla stregua dei canoni normativi scolpiti dalla legge n.20 del 1994 come modificata dalla legge n.1 del 2026 e dei fatti acclarati in sede civile e contabile.

E proprio all'esito di questa doverosa rivalutazione dei fatti suddetti in sede contabile che appare evidente come la condotta gravemente colposa della Navoni abbia arrecato danno alla sig.ra Sara Mainenti e ai suoi genitori per gli

evidenti e documentati riflessi pecuniari ed (comprensibilmente) emotivi della declaratoria di nullità del matrimonio contratto tra Luca Tebano e Sara Mainenti [doc.1] statuita dal Tribunale di Milano, IX Sezione, con sentenza 15 marzo 2019 n. 2535. Pertanto, ben ha fatto il Comune di Vittuone a chiudere la vicenda in via transattiva, corrispondendo ai danneggiati, in luogo dei rivendicati euro 85.153,54, solo euro 33.000,00, in questa sede contestati alla convenuta dalla attrice Procura.

Innegabilmente questo danno si sarebbe potuto evitare, come rettamente eccepito dalle difese della Navoni, qualora all'evidente e gravemente colposo errore della Navoni non avessero contribuito sul piano concausale anche la negligente condotta sia del Sig. Tebano Luca che, conscio di essersi separato giudizialmente in data 2011, aveva dichiarato di essere libero di stato al momento della richiesta delle pubblicazioni del secondo matrimonio (doc.3 difesa) e comunque era addivenuto a seconde nozze non potendo assolutamente ignorare di essere solo separato e non divorziato (dato socialmente noto a tutti e non giustificabile, come mera ignoranza, alla luce del canone "*ignorantia legis non excusat*"), sia della funzionaria del Comune di Corsico che, ricevendo un atto di matrimonio con l'unica annotazione dello scioglimento del matrimonio del Sig. Tebano, non aveva verificato come mai non vi fosse la annotazione della precedente separazione dei coniugi.

Tali elementi concausali, posti in essere da soggetti qui non evocati o non evocabili, portano ad una più equa ascrizione causale alla convenuta, autrice principale della condotta foriera di danno erariale, dell'importo di 21.000,00 euro (potendosi ragionevolmente attribuire ai restanti due soggetti la minor somma di euro 12.000,00).

A fronte di tale acclarato danno, in attuazione della sopravvenuta legge n.1 del 2026, andrebbe ascritta alla convenuta Navoni la sola quota parte del 30% del danno stesso (più favorevole del secondo tetto pari al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva), corrispondente ad euro 7.000,00, in attuazione del novello art.1-*octies,* l. n.20 del 1994 secondo cui "*Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio*".

Tale norma è immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti, ai sensi della norma transitoria introdotta con l'art. 6 della stessa legge.

Della legittimità costituzionale di questa norma, che, con imposizione lesiva dell'indipendenza del giudice, trasformerebbe il risarcimento in un irragionevole indennizzo violando plurimi parametri costituzionali, hanno tuttavia dubitato, con robusti e concorrenti argomenti giuridici, diverse Sezioni di questa Corte (Sez.Lombardia, ordinanza del 27 agosto 2026 n. 25; Sez. II App. nn. 87 e 108/2026; Sez. Toscana n. 110/2026; Sez. Piemonte n. 109/2026).

Appare pertanto opportuna, come già di recente statuito da questa Sezione (v. C.conti, sez.Lombardia, 2.9.2026 n.135), previo accertamento e condanna sull'*an debeatur* della convenuta con sentenza parziale, demandare la condanna sul *quantum* all'esito della pronuncia della Consulta sul punto.

Le spese sono rinviate al definitivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, non definitivamente pronunciando,

accerta la responsabilità di NAVONI BARBARA, nata a Rho (MI) il 26.01.1976 C.F.NVNBBR76A66H264V, condannandola sull'*an debeatur*.

Sospende il giudizio sulla condanna al *quantum* del danno erariale sino all'esito della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'artt. 1, comma 1 *octies* della L. 14 gennaio 1994 n. 20, come introdotto dalla L. 7 gennaio 2026 n.1, nonché dell'art.6 della L. 7 gennaio 2026 n.1.

Spese al definitivo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.9.2026.

IL PRESIDENTE

(Vito Tenore)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/09/2026

Il Direttore di Segreteria

Dr.Salvatore Carvelli